



PARERE MOTIVATO
n.159 del 21 Settembre 2017

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante 1 per il completamento degli ambiti "B e C", del Centro Logistico Feniletto - Ditta Immobiliare Cameri s.r.l. Comune di Oppeano (VR).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 21 settembre 2017 come da nota di convocazione in data 20 settembre 2017 prot. n. 392330;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Oppeano, per conto della ditta proprietaria Immobiliare Cameri s.r.l. con nota prot. n. 10639 del 30.06.2017 acquisita al protocollo regionale al n. 258900 del 30.06.2017, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la variante 1 per il completamento degli ambiti B e C centro logistico Feniletto Ditta Immobiliare Cameri s.r.l.

PRESO ATTO CHE successivamente, il Valutatore con nota pec acquisita al prot. regionale n. 387684 del 18.09.2017 ha fatto pervenire volontariamente "*Documento di chiarimento e precisazione*" di quanto trasmesso dal Comune di Oppeano con nota prot. n. 10639 del 30.06.2017 acquisita al protocollo regionale al n. 258900 del 30.06.2017.

PRESO ATTO CHE il Comune di Oppeano (VR) con nota pec acquisita al prot. regionale n. 386534 del 15.09.2017 ha fatto pervenire dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che entro i termini "*non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni*".

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere del 19.07.17 assunto al prot. reg. al n. 299100 del 20.07.17 del Comune di Bovolone;
- Parere n. 12420 del 4.08.17 assunto al prot. reg. al n. 335175 del 4.08.17 del Consorzio di Bonifica Veronese;
- Parere del 10.08.17 assunto al prot. reg. al n. 346536 del 10.08.17 del Comune di Isola Vicentina;
- Parere n. 1771 dell'11.08.17 assunto al prot. reg. al n. 348809 del 14.08.17 dell'Autorità di Bacino;
- Parere del 01.08.17 assunto al prot. reg. al n. 324261 del 01.08.17 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.175/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca NUVV, in data 21 settembre 2017, in base alla quale si evince che l'istanza in oggetto è relativa esclusivamente all'attuazione dei lotti B e C dell'intero PUA "Feniletto" e non prevede alcuna modifica relativamente al lotto A già valutato con parere della Commissione VAS n. 194 del 06/10/2016.

Il progetto della variante di completamento dei lotti B e C deve comunque preliminarmente recepire tutte le prescrizioni di carattere ambientale contenute nel parere VAS n. 194 del 06/10/2016 e secondo quanto dichiarato nella documentazione esaminata, tali prescrizioni sono diventate parte integrante della variante di completamento "B + C", oggetto della presente istanza.



Ciò premesso, si riconferma quanto già espresso nel parere VAS n. 194 del 06/10/2016, "... a condizione che non siano previsti scarichi diretti sul suolo, in quanto solo in tal caso non determinerà effetti significativi sull'ambiente ..."

Parimenti, i reflui di tipo industriale prodotti dalle attività del polo logistico dovranno essere costituiti esclusivamente dalle acque di condensa dei gruppi di refrigerazione, così come esplicitamente indicato nel "Documento di chiarimento e precisazione", in quanto, la sostenibilità ambientale è condizionata al rispetto del comma 15 dell'art. 39 del Piano di Tutela delle Acque (PTA), preso atto che le acque di condensa vengono convogliate a pozzetti di raccolta ed immesse nel circuito delle acque bianche rimanendo quindi separate dalle acque nere di tipo civile, secondo quanto evidenziato nel su citato documento.

Inoltre, la sostenibilità ambientale, con riferimento a quanto esplicitamente dettagliato nel "Documento di chiarimento e precisazione" e relativamente al traffico generato dalla variante 1 di completamento degli ambiti B + C, è condizionata alle considerazioni ivi riportate e solo in tali casi non sono prevedibili effetti significativi sull'ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale.

Si evidenzia che gli aspetti tecnici del progetto e le specifiche soluzioni prospettate sono comunque sottoposti a screening VIA Provinciale.

In conclusione, esaminati gli atti, comprensivi della relazione di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 152/06 ss.mm.ii., del "Documento di chiarimento e precisazione" acquisito in data 18.09.17, nonché degli studi specialistici allegati all'istanza e della Valutazione di Incidenza n. 175/2017.

Si ritiene che la "Variante 1 per il completamento degli ambiti B e C centro logistico Feniletto", nel Comune di Oppeano (VR), non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, a condizione che:

- non siano previsti scarichi diretti sul suolo;
- i reflui di tipo industriale siano derivanti esclusivamente da un processo di condensazione dell'umidità dell'aria e siano osservate le disposizioni di cui al comma 15 dell'art.39 del PTA;
- le considerazioni relativamente al traffico generato siano riconducibili a quanto evidenziato nella documentazione esaminata.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

TUTTO CIÒ CONSIDERATO ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.

la "Variante 1 per il completamento degli ambiti B e C del Centro Logistico Feniletto - Ditta Immobiliare Cameri s.r.l.", del Comune di Oppeano, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, a condizione che:

- non siano previsti scarichi diretti sul suolo;
- i reflui di tipo industriale siano derivanti esclusivamente da un processo di condensazione dell'umidità dell'aria e siano osservate le disposizioni di cui al comma 15 dell'art.39 del PTA;
- le considerazioni relativamente al traffico generato siano riconducibili a quanto evidenziato nella documentazione esaminata.

Inoltre, in sede di attuazione, si deve ottemperare alle seguenti prescrizioni:



- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal documento di Verifica di Assoggettabilità a VAS e dal "Documento di chiarimento e precisazione", assunto in data 18.09.2017
- devono essere messe in atto tutte le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate.

La valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Non vengono qui valutate le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

101100

Il presente parere si compone di 4 pagine